

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2006

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, III e IV dell'accordo sul commercio dei vini dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra**

(2006/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Tenendo conto dell'allargamento della Comunità europea, delle conclusioni della prima riunione del comitato congiunto UE-Cile dell'accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile l'8 gennaio 2004, delle conclusioni della riunione del comitato di associazione, svoltasi a Santiago del Cile nel dicembre 2004 e delle conclusioni della seconda riunione del comitato congiunto dell'accordo sul commercio dei vini nonché della prima riunione del comitato congiunto dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione UE-Cile del 13 e 14 giugno 2005, svoltesi entrambe a Madrid, è necessario modificare le appendici I, II, III e IV dell'accordo sul commercio dei vini dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra al fine di proteggere le nuove indicazioni geografiche della Comunità e del Cile, le menzioni tradizionali della Comunità e le menzioni complementari di qualità del Cile a decorrere dal 24 aprile 2006.
- (2) La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo sul commercio dei vini, un accordo in forma di

scambio di lettere al fine di modificarne le appendici I, II, III e IV.

- (3) Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica le appendici I, II, III e IV dell'accordo sul commercio dei vini dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.